

DELIBERAZIONE N. 76  
In data: 25.11.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE C.C. N. 2/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i consiglieri Comunali.

All'appello risultano

---

1	LODOVICI GIOVANNI	P	8	GIROLAMI ANGELO	P
2	PUGLIA MARIO	P	9	BRACCINI LUCIANO	P
3	PELLINACCI MIRNA	P	10	FAZZANI EDOARDO	P
4	BRACCINI SIMONE	P	11	BAISI MARCELLO LIDIO	P
5	PELLEGRINOTTI LUIGI	P			
6	FRANCHI PIERO	A			
7	BERTAGNI FRANCO	P			

TOTALE PRESENTI: 10  
TOTALE ASSENTI: 1

---

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. DOTT.ANDREA FANANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LODOVICI GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di C.C. n. 2/2019 avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote imu per l'anno 2019;

Verificato che il prospetto allegato alla predetta deliberazione concernente le aliquote imu per l'anno 2019 contiene alcuni errori materiali di trascrizioni ai punti:

- o) relativamente alla quota da versare allo stato per i fabbricati di categoria D che deve essere calcolata sull'aliquota standard dello 0,76% ai sensi dell'art. 1 comma 380 L.228/2012. Sul punto si precisa che per tali fabbricati la predetta legge prevede una quota "fissa" riservata allo Stato del 0,76%. Detta aliquota può essere maggiorata dal Comune di ulteriori 0,3%. Nel prospetto approvato con deliberazione 2/2019 si riportava erroneamente nella colonna "aliquota ‰" la misura del 4,60‰, la "quota comune" nella misura dello 0,3% e la "quota dello Stato" nella misura dello 0,76‰. Ne deriverebbe che il contribuente dovrebbe effettuare un versamento per quota fissa riservata allo stato dello 0,76% + un versamento per quota riservata al Comune dello 0,3% per un totale del 1,60%, che non corrisponde all'aliquota erroneamente indicata nel predetto prospetto pari allo 0,46%. Al fine di rimuovere tale errore materiale di calcolo si chiarisce che la volontà del Comune di Vagli Sotto, come ampiamente motivato nella deliberazione 2/2019 è quella di abbassare, per quanto possibile, la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti, e pertanto che la volontà del Comune è quella di non applicare alcuna quota ulteriore rispetto alla quota fissa riservata allo stato. Pertanto il contribuente sarà tenuto a fare un solo versamento della quota fissa riservata allo stato dello 0,76% senza ulteriori versamenti per quote riservate al Comune.
- r) e s) nella parte in cui si indica erroneamente, negli ultimi capoversi della colonna denominata "tipologia di immobili", l'aliquota dello 0,76 anziché dello 0,46;
- punto t) nella parte in cui si indica erroneamente l'anno 2015 anziché 2019;

Atteso che le predette imprecisioni sono palesemente riconducibili a meri errori materiali di compilazione della tabella, e a errori di calcolo;

Precisato dunque che la presente correzione non altera, né incide in alcun modo sulle aliquote imu 2019 già deliberate, ma è volta, come detto, solo a rimuovere errori di trascrizione del prospetto di cui trattasi;

Precisato inoltre per quanto concerne il punto o) che a fronte dell'errore di calcolo contenuto nel prospetto di cui trattasi si è applicata l'interpretazione di miglior favore per il contribuente;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

*Verbalizzazione Interoventi:*

*Illustra il Sindaco*

*Evidenziando un errore materiale nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 2-2019, la minoranza manifesta voto contrario.*

Con voti favorevoli n. 7 (Gruppo di Maggioranza), contrari n. 3 (Fazzani Edoardo, Braccini Luciano, Baisi Marcello Lidio), astenuti n. 0, resi e riscontrati nei modi e forme di legge, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa di:

1. Correggere l'allegato della deliberazione n.2/2019, concernente le aliquote imu 2019, ai punti o), r), s) e t) nelle parti indicate in narrativa, e meglio evidenziate nel prospetto corretto allegato alla presente deliberazione ad integrazione formale e sostanziale;
2. Di dare atto che la predetta correzione non altera, né direttamente né indirettamente, in alcun modo le aliquote imu 2019 deliberate con il suddetto provvedimento di Consiglio Comunale n. 2/2019, trattandosi solo di correzioni volte alla rimozione di refusi, errori di calcolo e altri errori palesemente materiali;
3. Di dare conseguentemente atto che restano invariate le aliquote imu e i presupposti applicativi deliberati dal Comune di Vagli Sotto con la citata deliberazione di C.C. 2/2019;
4. Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione al MEF;

Con separata votazione espressa da voti favorevoli n. 7 (Gruppo di Maggioranza), contrari n. 3 (Fazzani, Braccini Luciano, Baisi Lidio Marcello), n. 0 astenuti, resi e riscontrati nei modi di legge essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti, ravvisata l'urgenza, a mente dell'art. 134, u.c. del D.Lgs n. 267/2000;

### **DELIBERA**

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**Oggetto: Correzione errore materiale deliberazione C.C. n. 2/2019**

Il Responsabile del Servizio

Esprime il proprio parere favorevole ,ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Li 18.11.2019

F.to Il Responsabile del Servizio  
Rag. Alfeo Bragoni

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime il proprio parere favorevole ,ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Li 18.11.2019

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Alfeo Bragoni

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to LODOVICI GIOVANNI

.....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.ANDREA FANANI

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del comune in data ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

04 DIC, 2019

Addi 04 DIC, 2019

IL RESPONSABILE  
F.to

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

---

ESECUTIVITA'

---

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL 25/11/2019

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

Atto di consiglio del 25/11/19 n. 76

COMUNE DI VAGLI SOTTO  
ALIQUOTE IMU 2019

	Aliquote %	Quota Comune	Quota Stato	Tipologia di immobili
a)	ESENTE			Abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati classificati alle seguenti categorie catastali A/1 A/8 A/9 - (appartamenti di lusso, castelli, ecc)
b)	ESENTE			fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, se rivenduti e non locati.
c)	ESENTE			Fabbricati rurali strumentali
d)	ESENTE			fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
e)	ESENTE			casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
f)	ESENTE			unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; - appartenente alla carriera prefettizia;
h)	ESENTE			Terreni montani di cui alla C.M. 9/1993
i)	ESENTE			Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile, indipendentemente da ubicazione e possesso
l)	4,60		4,60	fabbricati ad uso residenziale e relative pertinenze non prime case, (secondo case)
m)	4,00		4,00	abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
n)	4,60		4,60	Immobili di categoria C/1 (negozi e botteghe) sfitti da almeno 6 mesi
o)	ESENTE		7,6%	Fabbricati accatastati in categoria D fabbricati ad uso produttivo e commerciale), ferma restando l'aliquota deliberata dall'Ente, lo 0,76% è riservata allo Stato

**COMUNE DI VAGLI SOTTO**  
**ALIQUOTE IMU 2019**

P	4.60			<p>Immobili locati con contratto regolarmente registrato, limitatamente a quelli appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, a condizione che la locazione sia a fini abitativi. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
q)	4.60		4.60	<p>per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tale aliquota va rapportata alla norma di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 che prevede la riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato, per cui, sussistendo i requisiti previsti per le due agevolazioni, l'imposta si calcola con l'aliquota dello 0,56% e poi la si riduce al 75%; se invece non ricorrono entrambe le condizioni si applica solo quella di spettanza (p. es. nel caso in cui ai requisiti di legge non si accompagnino i requisiti dell'abitazione principale nei confronti del locatario, che quindi non abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato, spetta la riduzione dell'imposta al 75%, ma non calcolata con l'aliquota dello 0,56%, ma eventualmente con quella dello 0,96% per le locazioni abitative o con quella generale dello 1,06%).</p>
r)	4.60		4.60	<p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,</p>

COMUNE DI VAGLI SOTTO  
ALIQUOTE IMU 2019

			<p>A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La previsione della presente lettera corrisponde a quella di cui alla lettera 0a) del comma 3 dell'art. 11 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che stabilisce la riduzione alla metà della base imponibile: quindi nelle ipotesi della presente lettera si applica l'aliquota dello 0,46% alla base imponibile ridotta alla metà.</p>
s)	4.60	4.60	<p>per un solo immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) o in linea collaterale di secondo grado, limitatamente al rapporto tra fratelli e sorelle, con contratto di comodato regolarmente registrato, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;</li><li>2. l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse;</li><li>3. l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;</li><li>4. il soggetto concedente deve essere possessore, oltre che dell'immobile dato in uso gratuito e di quello destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, di un solo altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), e relative pertinenze, per una quota non superiore al 49%. La previsione del punto 4) va intesa nel senso che l'aliquota ridotta prevista per l'uso gratuito è applicabile nei casi in cui il contribuente</li></ol>



**COMUNE DI VAGLI SOTTO**  
**ALIQUEOTE IMU 2019**

				<p>possieda, oltre all'abitazione data in uso gratuito ed a quella propria principale, solo un altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), cioè A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Il possesso di immobili (non rilevano a tal fine i terreni e/o le aree fabbricabili) classificati in altre categorie catastali, diverse da quelle indicate, determina comunque la non spettanza dell'aliquota ridotta. Ai fini dell'applicazione del punto 4), il possesso della propria abitazione principale e di un altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), cioè A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, sono da intendere come condizioni eventuali e non come necessarie, nel senso che l'aliquota ridotta spetta anche nel caso in cui il contribuente possieda solo ed esclusivamente l'immobile dato in uso gratuito, così come spetta nel caso in cui il contribuente possieda solo l'immobile destinato a propria abitazione principale, in aggiunta a quello dato in uso gratuito. La previsione della presente lettera è riferita ai comodati che non rientrano nella disciplina di cui alla lettera 0a) del comma 3 dell'art. 11 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, per cui ad essi si applica solo l'aliquota dello 0,46% e non anche la riduzione alla metà della base imponibile.</p>
t	4.60		4.60	<p>immobili rientranti nella previsione di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504 (oggetto di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457), per il periodo di un anno dall'inizio dei lavori, inizio che deve realizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si precisa che l'art. 5, comma 6, del d. lgs. n° 504/1992 stabilisce nei casi suddetti che la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che è considerata comunque fabbricabile</p>

n.b. L'utilizzo delle aliquote sopra previste alle lettere p), q) e t) richiede, a pena di decadenza dal beneficio, la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate. La presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di atto notorio deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.

Per l'utilizzo dell'aliquota ridotta di cui alla lettera r) è sufficiente la presentazione della dichiarazione IMU, richiesta espressamente dalla lettera 0a) del comma 3 dell'art. 11 del decreto legge 6.12.2011 n° 201 per usufruire della riduzione alla metà della base imponibile.